

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5476 del 03/11/2021
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del rio Lubianella in comune di Tornolo (PR) - Richiedente Comune di Tornolo - GenioWeb PR21T0077 - Sinadoc 24197/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5662 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/09/2021 registrata al PG/2021/145250 del 21/09/2021 con cui il sig Lusardi Renzo, c.f. LSRRNZ53H01L229I residente nel Comune di Tornolo (PR) persona titolata alla firma degli atti del Comune di Tornolo, P.Iva 00440470342 con sede legale nel comune

di Tornolo (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua rio Lubianella, foglio 71 fronte dei mappali 307 e 311 di m 4 in Comune di Tornolo (PR), ad uso ponte ad 1 corsia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 293 del 13/10/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2021/155112 del 07/10/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione, tra le quali si evidenzia il tempo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'infrastruttura, di cui all'occupazione concessa, di 60 giorni;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha versato le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al **Comune di Tornolo**, P.Iva 00440470342 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **rio Lubianella**, di m 4 sita presso

via Socchi a Tarsogno, in Comune di Tornolo (PR), catastalmente identificata al foglio 71 fronte dei mappali 307 e 311, per uso **ponte ad 1 corsia**, codice pratica **PR21T0077**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2040**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 02/11/2021 (PG/2021/168206 del 02/11/2021);
4. di stabilire che ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1 e del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, **non viene applicato il canone** di cui all'art. 1;
5. di stabilire che ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 il richiedente è **esentato dal versamento del deposito cauzionale**;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al **Comune di Tornolo**, P.Iva 00440470342 (cod. pratica **PR21T0077**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **rio Lubianella**, individuata al foglio 71 fronte dei mappali 307 e 311 del Comune di Tornolo (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a **m 4** , è destinata ad uso **ponte ad 1 corsia**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il canone annuo ai sensi dell'art 20 LR 7/2004 e della DGR 173/2014

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **19 anni fino al 31/12/2040**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che

l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico Prot PG/2021/155112 del 07/10/2021 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

aopr@cert.arpa.emr.it

Vs. Rif. Prot. PG/2021/145250 del 21/09/2021 - Sinadoc 24197/2021.

(Ns. Rif. Prot. 27/09/2021.0051483.E)

in riferimento alla richiesta in oggetto, di accesso all'alveo del Torrente Lubianella per lavori di sistemazione e ripristino del ponte su Via Socchi in località Tarsogno, catastalmente ubicato al Foglio 71 Mappali 307-311 del Comune di Tornolo (PR);

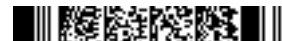
VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dello scrivente Servizio in data 28/09/2021:

ESPRIME parere idraulico favorevole all'accesso all'alveo del Torrente Lubianella in località Tarsogno del Comune di Tornolo (PR), per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte su Via Socchi (tramite una nuova struttura costituita da elementi scatolari in cls armato di dimensioni 300x200 cm) e contestuale sistemazione del tratto di valle del corso d'acqua (tramite rizezionamento della sezione di deflusso e realizzazione di N. 3 briglie in gabbioni scatolari di 1x2 m con copertina superiore in cls armato), alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- la realizzazione degli accessi dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo interessato, ponendo particolare attenzione alle difese esistenti;
- i materiali ghiaiosi e sabbiosi che verranno movimentati dall'alveo dovranno essere integralmente riutilizzati per la realizzazione delle nuove difese e la sistemazione delle sponde interessate;
- il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori è indicato in 60 (sessanta) giorni;

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.parma@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it;
- al termine dei lavori è fatto obbligo al proponente di ripristinare la zona di accesso all'alveo torrentizio alle condizioni originarie.

Come verificato dal sopralluogo, a ridosso del ponte è presente un'interferenza significativa (collettore fognario), la quale dovrà essere rimossa e adeguata alla conformazione della nuova infrastruttura, senza interferire con l'efficienza idraulica della stessa.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GD/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.